



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 17/09/2019

DCC-2019-72 BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L. – NUOVO STATUTO SOCIALE - APPROVAZIONE

Presiede: Il Presidente Piana Alessio
Assiste: Il Vice Segretario Generale Odone Edda

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Piana Alessio	Presidente	P
2	Bucci Marco	Sindaco	P
3	Amorfini Maurizio	Consigliere	P
4	Anzalone Stefano	Consigliere	P
5	Ariotti Fabio	Consigliere	P
6	Avvenente Mauro	Consigliere	P
7	Baroni Mario	Consigliere	P
8	Bernini Stefano	Consigliere	P
9	Bertorello Federico	Consigliere	P
10	Bruccoleri Mariajose'	Consigliere	P
11	Brusoni Marta	Consigliere	P
12	Campanella Alberto	Consigliere	P
13	Cassibba Carmelo	Consigliere	P
14	Ceraudo Fabio	Consigliere	P
15	Corso Francesca	Consigliere	A
16	Costa Stefano	Consigliere	P
17	Crivello Giovanni Antonio	Consigliere	P
18	De Benedictis Francesco	Consigliere	P
19	Ferrero Simone	Consigliere	P
20	Fontana Lorella	Consigliere	P
21	Gambino Antonino	Consigliere	P
22	Giordano Stefano	Consigliere	P
23	Grillo Guido	Consigliere	P
24	Immordino Giuseppe	Consigliere	P
25	Lauro Lilli	Consigliere	A
26	Lodi Cristina	Consigliere	P
27	Mascia Mario	Consigliere	P
28	Ottonello Vittorio	Consigliere	P
29	Pandolfo Alberto	Consigliere	P
30	Pignone Enrico	Consigliere	P

31	Pirondini Luca	Consigliere	P
32	Putti Paolo	Consigliere	P
33	Remuzzi Luca	Consigliere	P
34	Rossetti Maria Rosa	Consigliere	P
35	Rossi Davide	Consigliere	P
36	Salemi Pietro	Consigliere	P
37	Santi Ubaldo	Consigliere	P
38	Terrile Alessandro Luigi	Consigliere	P
39	Tini Maria	Consigliere	P
40	Vacalebri Valeriano	Consigliere	P
41	Villa Claudio	Consigliere	A

E pertanto complessivamente presenti n. 38 componenti del Consiglio.

Sono presenti alla seduta, oltre il Sindaco, gli Assessori:

1	Balleari Stefano
2	Bordilli Paola
3	Campora Matteo
4	Cenci Simonetta
5	Fassio Francesca
6	Gaggero Laura
7	Garassino Stefano
8	Grosso Barbara
9	Maresca Francesco
10	Piciocchi Pietro
11	Viale Giorgio



COMUNE DI GENOVA

185 0 0 - DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA
Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-330 del 13/08/2019

BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L. – NUOVO STATUTO SOCIALE – APPROVAZIONE.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 54 in data 22 agosto 2019;

Su proposta dell'assessore all'Ambiente e Rifiuti, Servizi civici e Informatica con delega all'indirizzo e controllo di Bagni Marina Genovese S.r.l. avv. Matteo Campora;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Genova detiene una partecipazione totalitaria nella Società Bagni Marina Genovese s.r.l., società che ad oggi svolge in via esclusiva le seguenti attività:
- 1. gestione degli stabilimenti balneari San Nazaro in Corso Italia, Scogliera a Nervi, Janua a Vesima (su aree già in concessione demaniale marittima al Comune), originariamente di proprietà comunale e conferiti dal Comune di Genova alla società al momento dell'esternalizzazione del servizio (con costituzione di società ai sensi dell'art 113 d. lgs. 267/2000). Il servizio svolto dalla società si è sempre caratterizzato per una spiccata attenzione alle fasce deboli della popolazione locale con tariffe differenziate, secondo modalità concordate con la C.A., consentendo l'esercizio di attività connesse alla balneazione ed attinenti il benessere della persona e altre forme d'impiego del tempo libero, e finalizzate alla promozione e diffusione dello sport, alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini, alla promozione del turismo in ogni sua forma;
- 2. gestione delle spiagge libere, già in concessione al Comune di Genova, (e precisamente Vesima, Voltri-S Ambrogio, Pegli Giardini Peragallo, Multedo, Punta Vagno, Via Forte di S Giuliano, Priaruggia e Quinto), assicurando la manutenzione e la messa a disposizione di strutture gratuite (spogliatoi, docce e servizi igienici) al fine di rendere fruibile ai bagnanti nei mesi di luglio e agosto a titolo gratuito il litorale genovese in condizioni di continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;
- 3. sicurezza della balneazione attraverso la gestione del servizio di salvamento in mare e di assistenza alla balneazione (primo soccorso) presso le spiagge libere del litorale cittadino annualmente individuate dall'amministrazione e da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nelle Ordinanze in materia di sicurezza alla balneazione emanate dalla Capitaneria di Porto di Genova;

DATO ATTO CHE:

- la società Bagni Marina Genovese s.r.l. si configura quale società in house del Comune di Genova, ricevendo da quest'ultimo affidamenti diretti (gestione spiagge libere attrezzate, salvamento);

- con nota prot. n. 52057 del 15/06/2018 il RASA del Comune di Genova ha provveduto a presentare all'ANAC domanda di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ex art. 192 del D. Lgs. 50/2016;

RILEVATO CHE:

- l'istruttoria per la verifica dei requisiti necessari all'iscrizione, aperta dall'ANAC in data 15/07/2019, risulta tuttora pendente;

- con nota prot. n. 0059314 del 22/07/2019 l'ANAC ha tuttavia comunicato al Comune di Genova le prime risultanze istruttorie (tramite preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 5.5 delle proprie linee guida n. 7 adottate con la deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017) che lamentano (i) carenza del requisito dell'oggetto sociale esclusivo e (ii) non riconducibilità dell'attività svolta dalla società alla nozione di servizio di interesse pubblico in quanto considerata di carattere prettamente commerciale, ritenendo conseguentemente la società Bagni Marina non iscrivibile all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori di cui all'art. 192, comma 1, d. lgs. 50/2016;

- l'ANAC, nella succitata nota di rigetto, assegna un termine di 30 giorni dalla ricezione della medesima per far pervenire oltre la documentazione integrativa richiesta, eventuali controdeduzioni e/o ogni altra documentazione utile; nonché un ulteriore termine di 60 giorni, che decorre dall'invio delle controdeduzioni, al fine di eliminare la causa ostativa all'iscrizione;

VISTA la nota prot. n. 288984 del 13/08/2019 con la quale la Civica Amministrazione ha presentato le proprie controdeduzioni al preavviso di rigetto ed ha manifestato l'impegno a rimuovere la causa ostativa all'iscrizione medesima nel termine di 60 giorni dall'invio delle controdeduzioni, mediante l'adozione di una delibera di Consiglio avente ad oggetto l'approvazione del Nuovo Statuto Sociale di Bagni Marina s.r.l. modificato con particolare attenzione all'oggetto sociale, ricondotto alle sole attività di interesse generale effettivamente svolte dalla società, ed al rafforzamento del requisito del controllo analogo;

DATO ATTO CHE:

- il contratto di servizio, di cui alla DCC n. 55/2001, regolante i rapporti tra il Comune di Genova e la Società nelle premesse e all'art. 10, qualifica sin da subito i servizi oggetto di affidamento come pubblici servizi ed all'art. 18 lettera d) attribuisce al Comune l'obbligo di approvare le tariffe relative alle singole prestazioni per la stagione balneare estiva ed invernale praticate dalla società presso gli Stabilimenti Balneari, indice rilevatore della natura pubblica del servizio e dell'attività di regolazione del servizio svolta dalla Civica Amministrazione;

-

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/2015 di approvazione del piano di riordino delle società partecipate e delle partecipazioni azionarie del Comune di Genova ai sensi della

legge di stabilità 2015, art. 1, commi 611 e 612, ha confermato la qualifica di Bagni Marina Genovese quale società che svolge servizi di interesse generale;

- i successivi piani di razionalizzazione previsti dagli artt. 20 e 24 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., adottati dall'Ente con DCC nn. 61/2017 e 85/2018 hanno ulteriormente qualificato Bagni Marina quale società in house che svolge servizi di interesse generale ai sensi dell'art. 4, comma 2 lettera a) del T.U.S.P sulla base di due elementi inscindibili:

1. l'attività svolta soddisfa in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di utenti;
2. la società è sottoposta da contratto di servizio ad una serie di obblighi, tra cui quello di esercizio e tariffario, volti a conformare l'espletamento dell'attività a regole di continuità, regolarità e qualità;

VISTO il D.M. 31 dicembre 1983 intitolato "Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale" che decreta che la gestione degli stabilimenti balneari rientra tra i servizi pubblici a domanda individuale e, in particolare, tra i «servizi turistici diversi»;

CONSIDERATO il recente orientamento del Consiglio di Stato, Sez. V, del 23/01/2019 n. 578 secondo il quale spetta ai Comuni, in quanto enti autonomi a fini generali, di stabilire quali siano i fabbisogni della collettività ed i mezzi più adatti per soddisfarli. In particolare "*Il Comune, ente autonomo a fini generali (cfr. art. 3, comma 2, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e così considerato, tra le tante, da Cons. Stato, V, 23 novembre 2018, n. 6644, e da Cass., V, 30 ottobre 2018, n. 27572) e primo livello di allocazione delle funzioni amministrative, è il soggetto pubblico cui spetta, salva diversa scelta legislativa (giustificata con la necessità di assicurare l'esercizio unitario, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, dell'art. 118, primo comma, Cost.), la ricognizione dei bisogni della collettività di riferimento e la loro qualificazione come obiettivi di interesse pubblico da perseguire, nonché la scelta delle modalità per la loro soddisfazione. Ciò anche, ... omissis .. mediante l'erogazione di un servizio ovvero la produzione e la fornitura di un bene (come previsto dall'art. 13, comma 1, TUEL,....omissis..)*".

CONSIDERATO CHE l'attività svolta da Bagni Marina s.r.l. risponde a obiettivi ritenuti strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Genova in quanto:

- i. il turismo balneare rappresenta uno dei poli di attrazione del turismo nella città di Genova (settore di vitale importanza per l'economia genovese) specie nei mesi estivi;
- ii. la fruizione libera e gratuita degli spazi demaniali e del mare lungo la fascia costiera del territorio cittadino, in linea con gli orientamenti comunitari in materia, consente la necessaria soddisfazione di bisogni prioritari della totalità dei cittadini genovesi, nonché dei turisti in visita alla città, assicurando il mantenimento della qualità ambientale, l'igiene, la sicurezza ed il decoro anche in condizioni di forte affollamento degli spazi nel periodo estivo;
- iii. la gestione degli stabilimenti balneari originariamente conferiti dal Comune di Genova, è finalizzata alla valorizzazione ed utilizzazione del demanio marittimo ai fini turistico ricreativi ed è svolta in condizioni tali da favorire l'accesso alle fasce deboli della popolazione locale con tariffe differenziate e concordate con la C. A.;

RINENUTO PERTANTO di procedere, come comunicato ad ANAC con la succitata nota di controdeduzioni prot. n. 288984 del 13/08/2019, alla modifica delle disposizioni statutarie di

Bagni Marina, limitando l'oggetto sociale esclusivamente alle attività ritenute di interesse generale ai sensi dell'art. 4, comma 2 lettera a) del d.lgs 175/2016 e integrando il requisito del c.d. "controllo analogo" dell'amministrazione controllante, al fine di rafforzarne i poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento, mettendo in grado il socio unico di esercitare un'influenza determinante su obiettivi strategici e decisioni significative della controllata;

VISTO il nuovo schema di Statuto di Bagni Marina Genovese s.r.l. (**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento);

EVIDENZIATE le modifiche più significative:

Oggetto sociale: l'oggetto sociale viene statutariamente circoscritto alle sole attività rientranti nel comma 2 dell'art.4 del D. Lgs. n. 175. del 19 agosto 2016 e ss.mm.ii., e più precisamente :

- a) gestione delle spiagge libere affidate in gestione dal Comune di Genova, sotto il profilo della manutenzione e messa a disposizione di strutture gratuite (spogliatoi, docce e servizi igienici), con l'obiettivo di rendere più godibile il mare di Genova tutto l'anno sia ai residenti che ai turisti;
- b) gestione della sicurezza della balneazione nelle spiagge libere attraverso:
 1. la gestione servizio di salvamento in mare e di assistenza alla balneazione (primo soccorso);
 2. la gestione dei sistemi di segnalazione, terrestri e marittimi, inerenti la sicurezza della balneazione e della navigazione;
- c) gestione delle spiagge libere attrezzate;
- d) gestione degli stabilimenti balneari conferiti dal Comune di Genova, favorendo l'accesso alle fasce deboli della popolazione locale con tariffe differenziate, secondo modalità concordate con il Comune di Genova, nonché l'esercizio di ogni altra attività connessa (ivi compreso il noleggio di attrezzature di ogni tipo), di promozione e diffusione dello sport, di valorizzazione del tempo libero dei cittadini, nonché di promozione del turismo in ogni sua forma.

La società potrà inoltre esercitare qualsiasi attività che sia strumentale direttamente od indirettamente a quelle precedentemente citate, ivi compresa a mero titolo esemplificativo:

- l'organizzazione, promozione, diffusione della pratica di qualsivoglia sport, organizzazione e gestione del tempo libero;
- la promozione, programmazione e coordinamento delle iniziative e delle manifestazioni inerenti gli sport nautici e di tutte le attività attinenti al diporto nautico in genere;
- la gestione di allestimenti congressuali, ricreativi e per il tempo libero, di aree attrezzate, di percorsi ecologici, turistici e sportivi;
- le attività di promozione turistica e/o diportistica e in generale ogni attività turistica connessa;
-

Rafforzamento del modello c.d. "in house": viene ribadito che la società opera secondo il modello c.d. "in house providing" stabilito dall'ordinamento dell'Unione Europea e dall'ordinamento interno a norma dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm. e del D. Lgs. n. 50/2016 ed è soggetta al "controllo analogo" da parte del Socio unico e/o di altri soci pubblici, esercitato nelle forme previste dallo Statuto secondo le tre diverse sotto indicate modalità temporali di controllo, da considerarsi cumulative, prescritte dall'ANAC nelle linee di indirizzo di cui alla determinazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 236 del 9 ottobre 2017):

- **Controllo ex ante**: Nel rispetto degli indirizzi formulati dal Comune di Genova, viene prevista

l'approvazione assembleare della Relazione previsionale aziendale (art. 26 dello Statuto) mediante la quale i soci definiscono il piano industriale o piano strategico (corredato di performance attese e organizzative di validità triennale), gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti; il budget annuale, l'individuazione dei principali fattori di rischio, il piano annuale delle assunzioni, il piano annuale degli acquisti. L'Assemblea di approvazione della Relazione previsionale aziendale è la principale sede per l'informazione e per il controllo preventivo sulla gestione e amministrazione della Società. Solo a seguito dell'approvazione in assemblea l'organo amministrativo è autorizzato ad adottare i provvedimenti conseguenti nei limiti di spesa in essa previsti. In tale sede il socio ha possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria dell'organismo in house.

L'Assemblea ordinaria ha inoltre competenza: sull'acquisto e l'alienazione di partecipazioni (previa preventiva conforme deliberazione degli Enti pubblici soci e comunque nei limiti consentiti dalla normativa e dal modello di in house providing); sulla definizione dell'organigramma della società e sulle sue modifiche; sugli indirizzi generali inerenti l'organizzazione della Società e dei servizi alla stessa affidati; sulle convenzioni e gli accordi con Enti locali e loro associazioni per l'erogazione dei servizi oggetto della Società (art. 13 dello Statuto).

- **Controllo contestuale:** Gli organi amministrativi e le strutture del socio/soci preposte al controllo sull'attività della Società hanno diritto di richiedere ed ottenere informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla medesima società. In particolare viene ridefinita la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario di tipo semestrale. Infatti successivamente alla conclusione del primo semestre di ciascun anno l'Organo amministrativo trasmette ai soci una relazione scritta sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati e degli eventuali scostamenti affinché gli stessi assumano le eventuali azioni correttive. La relazione di verifica si compone di un documento di rendicontazione riguardante i dati economici, patrimoniali e finanziari e le operazioni concluse con le finalità di controllo strategico. E' previsto l'esercizio di poteri ispettivi da parte dei soci.
- **Controllo ex post:** si realizza, oltre che con l'approvazione del bilancio d'esercizio, tramite:
 - la statuizione che l'Organo amministrativo predisponga una relazione finale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati dal socio (art. 29 dello Statuto) e sulle risultanze di preconsuntivo della gestione;
 - la relazione sul governo societario di cui viene dettagliato il contenuto (art. 31 dello Statuto).
 - il completo recepimento del Regolamento sui controlli delle Società Partecipate dal Comune di Genova e il controllo sugli atti più significativi, previsti dallo Statuto all'art. 30.

VISTI:

- gli artt. 5 e 192 del Codice dei Contratti;
- gli artt.4 e 16 del d. lgs. 175/2016 ss.mm.ii.;

- le linee guida n. 7 dell'ANAC;

- il Regolamento sui controlli delle Società Partecipate dal Comune di Genova;

VISTO l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal Responsabile del Servizio competente;

ACQUISITO il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, c. 2 del D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;

La Giunta
PROPONE
al Consiglio Comunale

1. di approvare il nuovo schema di Statuto Sociale, allegato quale parte integrante del presente provvedimento (**allegato A**) per rafforzare la configurazione di Bagni Marina Genovese s.r.l. quale società in controllo analogo con oggetto sociale esclusivo e limitato alle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) dell'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;
2. di dare mandato al Sindaco, o suo delegato, di approvare nell'assemblea straordinaria di Bagni Marina Genovese s.r.l. all'uopo convocata, il nuovo Statuto, autorizzandolo fin d'ora ad apportare le eventuali modifiche non sostanziali, nonché quelle volte a recepire eventuali ulteriori indicazioni/prescrizioni dell'ANAC necessarie all'ottenimento dell'iscrizione della società nell'elenco delle società in house ex art. 192 comma 1 del D. Lgs. 50/2016;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il Presidente ricorda che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione.

(omessa la discussione)

Non essendo fatte altre osservazioni il Presidente pone in votazione la proposta della Giunta.

La votazione, effettuata mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Amorfini, Terrile, Vacalebre, dà il seguente risultato:

Presenti in aula	n.	38	consiglieri
Votanti	n.	22	“
Voti favorevoli	n.	22	
Voti contrari	n.	==	
Astenuti	n.	16	(Chiamami Genova: Putti; Gruppo Misto: Santi; Lista Crivello: Crivello, Bruccoleri, Pignone,

Salemi; Movimento 5 Stelle di Genova: Pirondini, Ceraudo, Giordano, Immordino, Tini; Partito Democratico: Lodi, Avvenente, Bernini, Pandolfo, Terrile)

Visto l'esito della votazione, il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della Giunta.

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Bucci, i consiglieri: Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Immordino, Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, in numero di 38.

La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in questione, mediante regolare votazione, effettuata con l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Amorfini, Terrile, Vacalebre, viene approvata all'unanimità.

Il Presidente
Alessio Piana

Il Vice Segretario Generale
Avv. E. Odone



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 185 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-330 DEL 13/08/2019

OGGETTO: BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L. – NUOVO STATUTO SOCIALE - APPROVAZIONE

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

Allegato A – Nuovo Statuto sociale.

Il Dirigente
Dott.ssa Lidia Bocca

STATUTO VIGENTE

NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Art. 1

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione: "BAGNI MARINA GENOVESE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA".

Art. 2

La società ha sede legale in Genova all'indirizzo risultante dall'apposita comunicazione depositata a cura dell'organo amministrativo presso il Registro delle Imprese.

Con apposita decisione dei competenti organi potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Art. 3

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2100.

Essa potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con decisione dei soci.

Art. 4

La società svolge l'attività di:

- gestione di stabilimenti balneari e di spiagge libere attrezzate, nonché il noleggio di attrezzature di ogni tipo. Essa potrà inoltre esercitare qualsiasi attività che sia strumentale direttamente od indirettamente a quelle precedentemente citate, ivi compresa l'organizzazione, promozione diffusione della pratica di qualsivoglia sport, organizzazione e gestione del tempo libero, di intrattenimenti di qualsivoglia natura, gestione di impianti sportivi, bar, ristoranti,

NUOVO SCHEMA DI STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE, DOMICILIO

Articolo 1 – Denominazione

1.1. È costituita una Società a responsabilità limitata, denominata "BAGNI MARINA GENOVESE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA" (di seguito la "Società"), per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti pubblici soci. Nell'ipotesi di socio unico, si rendono applicabili le disposizioni dell'art. 2470 del codice civile.

1.2. La società opera secondo il modello dell'"in house providing" stabilito dall'ordinamento dell'Unione Europea e dall'ordinamento interno a norma dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm. e del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 2 - Sede

2.1. La Società ha sede legale in Genova all'indirizzo risultante presso il registro delle imprese ove la Società è iscritta.

2.2. Il Consiglio di Amministrazione - laddove consentito dalle disposizioni di legge - o l'Amministratore Unico (nel seguito, singolarmente, anche "Organo Amministrativo") può trasferire la sede nell'ambito del Comune di Genova ed istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie, uffici, rappresentanze o recapiti in Italia.

Articolo 3 - Durata

3.1. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 e potrà essere prorogata una o più volte.

3.2. La Società potrà essere sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 4 - Oggetto sociale

4.1. La Società, nell'ambito di quanto previsto dal comma 2 e dalle lettere a), b), d) ed e) di cui all'art.4 del D. Lgs. n. 175. del 19 agosto 2016 e ss.mm.ii., potrà svolgere l'attività di :

- a) gestione delle spiagge libere affidate in gestione dal Comune di Genova, sotto il profilo della manutenzione e messa a disposizione di

<p>tavole calde, locali notturni e diurni, discoteche, sale da ballo, impianti ed attrezzature di qualsivoglia genere.</p> <p>Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà concorrere alla formazione di altre società o acquistare partecipazioni in aziende aventi oggetto sociale uguale, complementare o accessorio al proprio, potrà inoltre compiere qualsiasi operazione immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria connessa con l'attività esercitata per il conseguimento dell'oggetto sociale, escludendo tassativamente la raccolta del risparmio presso terzi.</p> <p>Essa potrà altresì acquistare, vendere o utilizzare brevetti, licenze o marchi ed esclusive direttamente o indirettamente connessi con l'oggetto sociale e stipulare qualsiasi accordo ritenuto opportuno con Enti Pubblici e Privati.</p> <p>La società potrà infine rilasciare fidejussioni, avalli e garanzie reali o no, anche a garanzia di obbligazioni di terzi, purché nell'interesse sociale.</p> <p>Non potranno essere emessi titoli di debito previsti dall'art. 2483 del codice civile.</p> <p>In caso di perdite, qualora il capitale sociale diminuisse di oltre un terzo, sarà applicato l'art. 2482 <i>bis</i> o l'art. 2482 <i>ter</i> nel caso il capitale sociale si riducesse sotto il minimo legale.</p> <p>Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidata dal socio e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Il mancato rispetto del limite quantitativo costituirà grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del Codice Civile. La società potrà sanare tale irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinuncerà ad una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunciando agli affidamenti diretti da parte del Socio, sciogliendo i relativi rapporti. A seguito della cessazione di tali affidamenti, perderanno efficacia le clausole statuarie ed i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.</p>	<p>strutture gratuite (spogliatoi, docce e servizi igienici), con l'obiettivo di rendere più godibile il mare di Genova tutto l'anno sia ai residenti che ai turisti ;</p> <p>b) gestione della sicurezza della balneazione nelle spiagge libere attraverso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la gestione servizio di salvamento in mare e di assistenza alla balneazione (primo soccorso); 2. la gestione dei sistemi di segnalazione, terrestri e marittimi, inerenti la sicurezza della balneazione e della navigazione; <p>⇒ c) gestione delle spiagge libere attrezzate ;</p> <p>d) gestione degli stabilimenti balneari conferiti dal Comune di Genova, favorendo l'accesso alle fasce deboli della popolazione locale con tariffe differenziate, secondo modalità concordate con il Comune di Genova, nonché l'esercizio di ogni altra attività connessa (ivi compreso il noleggio di attrezzature di ogni tipo), di promozione e diffusione dello sport, di valorizzazione del tempo libero dei cittadini, nonché di promozione del turismo in ogni sua forma.</p> <p>4.2. <u>Essa</u> potrà inoltre esercitare qualsiasi attività che sia strumentale direttamente od indirettamente a quelle precedentemente citate, ivi compresa a mero titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'organizzazione, promozione, diffusione della pratica di qualsivoglia sport, organizzazione e gestione del tempo libero; • la promozione, programmazione e coordinamento delle iniziative e delle manifestazioni inerenti gli sport nautici e di tutte le attività attinenti al diporto nautico in genere; • la gestione di allestimenti congressuali, ricreativi e per il tempo libero, di aree attrezzate, di percorsi ecologici, turistici e sportivi; • le attività di promozione turistica e/o diportistica e in generale ogni attività turistica connessa; <p>4.3 La Società potrà altresì compiere attività ausiliarie ed accessorie, che consentano di sviluppare l'attività esercitata;</p> <p>4.4 La Società potrà realizzare e gestire le attività di cui sopra direttamente, in concessione, su mandato, in appalto o in qualsiasi altra forma anche di collaborazione con terzi.</p>
---	---

TITOLO II

Art. 5 Capitale - Quote di partecipazione

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero).

La società è in house. Riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercita su di essa il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto se non vi è partecipazione di capitali privati ad eccezione di quella prescritta da norme di legge ed a condizione che ciò avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

4.5 La Società potrà compiere tutte le operazioni necessarie, utili ovvero opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale. A questo fine, nei limiti consentiti dal modello dell' "in house providing" e di quanto stabilito dalla legislazione vigente, potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, potrà rilasciare garanzie reali, e potrà assumere, previa deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Genova, nonché dei competenti Organi degli altri enti partecipanti, partecipazioni e interessenze in altre società o imprese o enti aventi oggetto compatibile con quanto disposto dall'art. 4 del D. L.gs. 175/2016.

4.6 Nell'esercizio delle proprie attività, la società, avuto riguardo alle finalità pubbliche ed alla natura pubblica delle attività da assolvere, dovrà attenersi ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

4.7 La Società è vincolata ad effettuare oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci che esercitano il controllo analogo. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Il mancato rispetto del limite quantitativo costituirà grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del Codice Civile.

Articolo 5 - Domicilio

5.1. Il domicilio dei soci, dell'Amministratore Unico o dei Consiglieri di Amministrazione, dei sindaci e dei revisori, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, QUOTE SOCIALI, TITOLI DI DEBITO

Articolo 6 - Capitale sociale

6.1 Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero) ed è diviso in quote.

6.2 La maggioranza assoluta del capitale sociale dovrà essere detenuta dal Comune di Genova. Eventuali aumenti di capitale dovranno essere deliberati ed attuati nel rispetto della suddetta previsione.

6.3 I conferimenti in sede di aumento di capitale sociale possono essere eseguiti anche in natura.

6.4 Non è permessa la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge ed a condizione che ciò avvenga in forme che non

Il capitale sociale potrà essere aumentato, anche mediante conferimento di beni in natura, o ridotto giusta decisione dei soci in conformità al disposto degli articoli 2481, 2481 bis, 2481 ter e 2482 e seguenti del Codice Civile.

In caso di aumento di capitale spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute; nei limiti di quanto stabilito nel paragrafo precedente l'aumento di capitale potrà essere effettuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il Comune di Genova deve essere proprietario e detenere un numero di quote non inferiore a quello costituente la maggioranza del capitale sociale.

Eventuali soggetti privati che direttamente o tramite società partecipate abbiano missione e attività analoghe a quelle di "BAGNI MARINA GENOVESE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA" non potranno detenere quote ad eccezione di partecipazioni prescritte da norme di legge ed a condizione che ciò avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto né l'esercizio di influenza determinante sulla società.

Art. 6

I diritti sociali, ivi compresi quello di voto, spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento di ciascuno.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.

Se il rappresentante comune non è stato nominato le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

I comproprietari della quota di partecipazione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.

Il possesso di una quota di partecipazione costituisce di per se' solo adesione al presente atto e alle decisioni prese dai soci in conformità alla legge ed ai presenti patti.

I versamenti per conferimento saranno effettuati a norma di legge dai soci nei modi e termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.

In caso di mancata esecuzione dei conferimenti nei termini stabiliti troverà applicazione il disposto di cui all'articolo 2466 del Codice Civile.

comportino controllo o potere di veto né esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata, come previsto dalla normativa vigente.

Articolo 7 – Quote Sociali, libro dei soci

7.1. I diritti sociali, ivi compresi quello di voto, spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

7.2. La qualità di socio comporta l'adesione allo Statuto sociale.

7.3. I versamenti sulle quote sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e nei modi che reputa convenienti e nel rispetto della normativa vigente. I soci in ritardo nei versamenti sono tenuti al pagamento di un interesse annuo pari al tasso ufficiale di sconto incrementato dell'1%.

7.4. La società deve istituire il libro dei soci, da tenersi a cura dell'Organo amministrativo secondo le disposizioni dettate in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

Articolo 8 –Titoli di debito

8.1. La Società non può emettere titoli di debito e altri strumenti finanziari.

Articolo 9 - Trasferimento delle quote, Prelazione, Gradimento

9.1. Trasferimento delle quote.

9.1.1. Nei limiti di quanto stabilito agli artt. 1, 4, 6 e 7, il presente articolo 9 si applica a qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione, scissione o liquidazione della Società), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del passaggio a terzi della proprietà o nuda proprietà di quote sociali o di diritti reali, pegno o usufrutto, su quote, (il "Trasferimento delle Quote").

9.1.2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6.2. i soci pubblici potranno liberamente effettuare un Trasferimento delle Quote - in esenzione dei vincoli previsti nei successivi articoli 9.2. e 9.3. ed alle condizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente, tra cui la previa delibera del Consiglio Comunale e dei competenti Organi deliberanti degli enti pubblici partecipanti - ad altri enti pubblici o a società in house o in controllo analogo congiunto controllate dallo stesso Comune di Genova o dagli altri soci pubblici.

Art. 7

Nei limiti di quanto stabilito all'art 5 del presente statuto in caso di trasferimento a titolo oneroso gli altri soci avranno il diritto di prelazione.

L'offerta delle partecipazioni dovrà avvenire per lettera raccomandata.

Gli altri soci dovranno dichiarare entro quindici giorni dal ricevimento dell'offerta, sempre mediante lettera raccomandata, se intendono acquistare le partecipazioni.

In caso di più soci disposti all'acquisto le partecipazioni saranno ripartite tra essi proporzionalmente all'ammontare di quelle che in quel momento apparterranno a ciascuno di essi.

Trascorso inutilmente detto termine il socio avrà diritto di cedere liberamente a terzi le proprie partecipazioni.

In caso invece di trasferimento a titolo gratuito, sempre nei limiti di quanto stabilito all'art 5 del presente statuto gli aventi causa del socio donante dovranno ottenere il gradimento da assumersi con decisione dei soci con la maggioranza di cui infra (artt. 10, 11 e 12) entro trenta giorni dalla richiesta dello stesso.

Il mancato ottenimento del gradimento sarà causa di esclusione dalla Società da esercitarsi nei termini e con le modalità di cui all'articolo 2473 bis del Codice Civile e con determinazione del valore della sua partecipazione con le modalità di cui all'articolo 27.

Art. 8

La società istituisce e manterrà in essere, anche dopo l'entrata in vigore della legge 28 gennaio 2009 numero 2, il libro soci da vidimarsi in conformità al disposto di cui all'articolo 2215 C.C..

Dal Libro Soci dovranno risultare gli anagrafici dei titolari di partecipazioni, nonché il loro domicilio e codice fiscale.

Fermo restando la necessità di assolvere all'obbligo di cui all'articolo 2470 C.C., come novellato dalla legge 2/2009, i trasferimenti di partecipazione saranno inefficaci nei confronti della società e i relativi diritti sociali non potranno essere esercitati, se non risulteranno da apposita annotazione da eseguirsi a cura di un Amministratore sul Libro Soci, fatti salvi i diritti di terzi conseguenti alle annotazioni nel Registro imprese.

Gli Amministratori non potranno eseguire annotazioni di trasferimento di partecipazioni a Libro Soci se non risulteranno rispettate le disposizioni di cui all'articolo 5 e 7 delle presenti norme.

Il socio che trasferisce in tutto o in parte la propria partecipazione senza l'osservanza del disposto del

9.1.3. L'efficacia dei Trasferimenti delle Quote nei confronti della Società è in ogni caso subordinata all'effettuazione delle relative iscrizioni nel Libro dei soci, iscrizioni che l'Organo Amministrativo effettuerà dopo avere verificato che il trasferimento è avvenuto nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente e del presente Statuto. Nell'ipotesi di trasferimento di quote senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le quote con effetto verso la società.

9.2. Prelazione

9.2.1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 9.2.3 che segue, in qualunque caso di Trasferimento delle Quote diverso da quello previsto dall'art. 9.1.2. che precede, qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, le proprie Quote alle condizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente, dovrà previamente offrirle in prelazione agli altri soci secondo la procedura precisata all'articolo 9.2.2.

9.2.2. Procedura

9.2.2.1. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, il socio dovrà inviare agli altri soci nonché, in copia, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico ed al Sindaco unico o al Presidente del Collegio Sindacale, una comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC nella quale venga specificato: il nome e l'indirizzo del terzo o dei terzi offerenti, il numero di quote, il prezzo e tutte le ulteriori condizioni di Trasferimento delle Quote.

9.2.2.2. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione devono, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata o PEC di cui all'articolo 9.2.2.1., darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri soci, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico e al Sindaco unico o al Presidente del Collegio Sindacale. In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le Quote offerte in vendita, alle condizioni indicate nella comunicazione di cui al precedente articolo 9.2.2.1.

9.2.2.3. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le Quote sono ad essi attribuite in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

9.2.2.4. Qualora nessun socio eserciti - nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi - il diritto di prelazione, le Quote saranno liberamente trasferibili, salvo quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 9.3., purché a condizioni non differenti da quelle indicate nella comunicazione di cui al precedente

citato articolo 5 e 7 delle presenti norme, e senza provvedere, dopo il deposito al Registro Imprese, a consegnare l'intera documentazione legale dell'operazione alla Società, risponderà dei danni sia verso la società che verso i soci. Risponderà parimenti dei danni sia verso la Società che verso i Soci l'Amministratore che abbia provveduto ad eseguire annotazioni di trasferimento di partecipazioni, senza aver preventivamente ottenuto la documentazione legale comprovante il trasferimento della partecipazione, e verificato il rispetto dei patti di cui all'articolo 5 e 7 delle presenti norme.

articolo 9.2.2.1. Ove, tuttavia, il socio non trasferisca le proprie quote entro 6 mesi dal momento in cui è divenuto libero di effettuare il Trasferimento delle Quote al terzo, esso, in caso di successivo Trasferimento delle Quote, deve nuovamente offrirle in prelazione ai sensi dei precedenti commi.

9.2.3 E' fatto divieto cedere quote a soggetti privati ad eccezione di quelli prescritti da norme di legge ed a condizione che ciò avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto né esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata, come previsto dalla normativa vigente.

9.3. Gradimento

9.3.1. Nei limiti di quanto stabilito dagli artt. 4 e 6 del presente statuto, qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al precedente articolo 9.2., in caso di Trasferimento delle Quote diverso da quello previsto dall'art. 9.1.2. che precede, è richiesto il preventivo gradimento dell'Organo Amministrativo.

9.3.2. Il gradimento potrà essere negato allorché l'avente diritto dal socio non sia oggettivamente dotato di capacità finanziaria per il perseguimento dell'oggetto sociale ovvero abbia qualità tali per cui la sua presenza nella compagine sociale si ponga, o possa porsi in contrasto con il perseguimento dell'oggetto sociale od in antitesi con la qualificazione di società in house ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in vigore.

9.3.3. L'Organo Amministrativo provvederà a deliberare il gradimento entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 9.2.2.2. in caso di mancato esercizio della prelazione.

9.4. Recesso

9.4.1. Non spetta il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle delibere riguardanti l'introduzione, la rimozione o la modificazione di vincoli alla circolazione delle quote.

TITOLO III
Decisione dei Soci

Art. 9

Sono riservate alla competenza dei soci le decisioni di cui all'articolo 2479 del Codice Civile e quelle previste dagli articoli dal 33 al 37 del presente statuto.

Tali decisioni potranno essere assunte, salvo quelle inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dall'art. 2479 C.C. ed il suo voto vale in misura proporzionale alla partecipazione posseduta. Non possono partecipare alle decisioni dei soci in qualunque modo assunte ivi comprese quelle assembleari, i soci morosi.

Il metodo da utilizzarsi per l'assunzione delle decisioni dei soci è scelto dall'organo amministrativo.

Art.10

Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari e/o astenuti e l'eventuale motivazione della loro decisione;
- la sottoscrizione di tutti i soci sia consenzienti, sia astenuti che contrari.

La decisione si intenderà adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Art. 11

Nel caso in cui si opti per il consenso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione;
- le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi alla ricezione dovranno far pervenire alla società apposita dichiarazione scritta in calce alla copia del documento ricevuto nella quale dovranno aver espresso il proprio voto o l'astensione indicandone, se del caso, la motivazione.

TITOLO III
ASSEMBLEA

Articolo 10 - Costituzione e intervento in Assemblea

10.1 L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima e seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

10.2 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio del Comune di Genova.

L'intervento in Assemblea è regolato dalle disposizioni di legge. Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci che risultino regolarmente iscritti nel libro soci, al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare in assemblea.

10.3 Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona non amministratore, sindaco o dipendente della Società, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2479- bis c.c.. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento e il diritto di voto, anche per delega.

Articolo 11 - Presidenza, Segreteria, Verbale

11.1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente, dall'amministratore presente più anziano d'età, oppure da altro intervenuto all'Assemblea designato dall'Assemblea stessa a maggioranza.

11.2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario anche non socio e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori fra i soci e fra i Sindaci effettivi.

11.3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio scelto dal Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Articolo 12 - Convocazione

12.1. L'assemblea è convocata dall'Organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (quale ad esempio, lettera, telefax, email) da recapitarsi ai soci almeno 8 giorni prima della data

La mancata trasmissione nei termini di cui sopra alla società della propria determinazione da parte del socio equi- varrà a voto contrario.

Le trasmissioni previste dal presente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo o sistema di comunicazione che consenta comunque il riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi fax e posta elettronica.

Le decisioni si intenderanno adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Art. 12

L'assemblea viene convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, quale indicato nel relativo avviso, mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e le materie da trattare.

Potrà essere prevista altresì una riunione di seconda convocazione nell'ipotesi di diserzione della prima con le relative indicazioni di cui sopra.

Saranno tuttavia valide le deliberazioni adottate quando ad esse partecipa l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione dovrà essere conservata nel libro delle decisioni dei soci di cui all'art. 2478 codice civile.

L'assemblea sia in prima che in seconda convocazione sarà regolarmente costituita con la presenza della maggioranza del capitale sociale e delibererà a maggioranza assoluta e nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del Secondo Comma dell'articolo 2479 del C.C. con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

L'Assemblea avrà competenza in tutte le deliberazioni a questa riservate dalla legge, nonché:

- * sull'acquisto e l'alienazione di partecipazioni di valore superiore al 3% (tre per cento) del valore contabile del patrimonio risultante dall'ultimo bilancio approvato dalla Società per i quali dovranno essere esplicitate le fonti di finanziamento;
- * sull'approvazione dei piani programmatici, del budget di esercizio e degli investimenti;
- * sulla responsabilità e sul compenso di Amministratori e Sindaci.

stabilita per l'assemblea, ovvero 5 (cinque) giorni, nel caso di urgenza, contenente l'indicazione della data, ora, luogo di convocazione e ordine del giorno, (la "Lettera di Convocazione"). Nella stessa Lettera di Convocazione deve essere fissato il giorno della seconda adunanza da tenersi, qualora la prima vada deserta, a non oltre 30 (trenta) giorni dalla medesima.

12.2. Qualora l'Assemblea di prima convocazione non risultasse regolarmente costituita per difetto dei quorum stabiliti nelle successive disposizioni e non fosse stata preventivamente fissata la data della seconda convocazione, l'Assemblea sarà riconvocata entro trenta giorni dalla prima con le stesse modalità previste dal precedente articolo 12.1.

12.3. In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

12.4. L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

12.5. L'Assemblea si riunisce ogniqualvolta l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

12.6. L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente ed il segretario.

Articolo 13 – Assemblea deliberazioni

Qualora la Società sia amministrata da un Amministratore Unico saranno di competenza dell'assemblea dei soci anche le decisioni sui seguenti atti:

- * i piani programma annuali e pluriennali ed il budget d'esercizio;
- * la politica generale degli investimenti e dei prezzi;
- * le riorganizzazioni aziendali comportanti eventuali riduzioni di personale;
- * le convenzioni e gli accordi con Enti locali e loro associazioni per l'erogazione dei servizi oggetto della Società;
- * l'acquisto o la sottoscrizione, nonché il trasferimento di azioni o di partecipazioni in altre società o in altri Enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché di aziende o di rami aziendali;
- * l'assunzione o il licenziamento di dirigenti e la decisione su procedure disciplinari nei loro confronti;
- * l'eventuale nomina o revoca del Direttore Generale e l'approvazione - su proposta dell'Amministratore Unico - del regolamento interno per l'esercizio dei poteri di firma da parte del Direttore Generale, dei dirigenti e di altri dipendenti.

Art. 13

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore anagraficamente più anziano o dall'Amministratore Unico o, in caso di suo impedimento o di assenza, da altra persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente verifica la regolarità della convocazione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea ed accerta i risultati delle votazioni.

L'assemblea può nominare, su proposta del Presidente un Segretario e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. Nelle ipotesi previste dall'art. 2480 del C.C., nonché negli altri casi previsti dalla legge, il verbale è redatto da Notaio.

Art. 14

Le decisioni dei soci in qualunque modo adottate dovranno essere trascritte senza indugio nel libro relativo.

13.1. L'Assemblea, nel rispetto degli indirizzi formulati dagli enti pubblici al servizio dei quali la Società opera, delibera sulle materie previste dall'art. 2479 c.c. e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza assembleare. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479, Codice civile, con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale. Sono fatte salve le diverse maggioranze previste dagli artt. 14 e 26.

13.2. Sono inoltre soggetti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea i seguenti atti di competenza dell'Organo Amministrativo:

- approvazione dei piani programmatici, del budget di esercizio e degli investimenti di cui alla Relazione Previsionale Aziendale di cui all'art. 25;
- approvazione degli indirizzi generali in materia di organizzazione e di assunzione di personale, della pianta organica ed in materia di appalti e concessioni;
- stipula di mutui ed operazioni di finanziamento;
- acquisizione di beni e servizi per importi superiori a Euro 250.000,00, non compresi nei piani di intervento di cui alla Relazione Previsionale Aziendale di cui all'art. 25;
- acquisto ed alienazione di partecipazioni;
- acquisto e cessioni di aziende e/o rami d'azienda;
- convenzioni ed accordi con Enti locali e loro associazioni per l'erogazione di servizi ricompresi nell'oggetto sociale.

13.3. L'Organo Amministrativo, qualora intenda adottare deliberazioni di cui al punto precedente, convoca l'Assemblea trasmettendo la relativa proposta di deliberazione agli Enti pubblici soci almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea.

13.4. La proposta dovrà essere corredata dal parere del Sindaco unico o del Collegio Sindacale, ove necessario, e da relazione illustrativa, onde consentire lo svolgimento dell'istruttoria tecnica da parte degli Enti soci.

Articolo 14 - Maggioranze qualificate

14.1. L'Assemblea dei soci, per determinate decisioni [si veda art. 26], ai sensi del presente Statuto, sia in prima sia in seconda convocazione, è costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

14.2. Con le medesime maggioranze l'Assemblea delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori.

TITOLO IV
Amministrazione

Art. 15

L'organo amministrativo è costituito, di norma, da un Amministratore Unico.

Per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, l'organo amministrativo può essere costituito da un Consiglio di Amministrazione; in tale ipotesi, l'Assemblea della Società dispone che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di amministratori fino ad un massimo di tre. La scelta degli amministratori dovrà essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011,

n. 120 e dal Regolamento Attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251. I componenti dell'organo amministrativo dovranno possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla normativa vigente.

Il Consiglio potrà attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente solo se preventivamente autorizzata dall'assemblea.

La carica di Vice Presidente potrà essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Consiglio, se a ciò non avranno provveduto i soci con loro determinazione, nomina nel proprio seno il Presidente; può altresì nominare il Segretario che potrà essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso, fissandone l'emolumento.

Non è possibile istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società; è altresì limitata ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta.

Tutti gli amministratori possono essere anche non soci e la durata in carica dell'Organo Amministrativo verrà stabilita al momento della nomina con decisione dei soci.

Non è consentito in deroga all'art. 2475, terzo comma, del Codice Civile che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, decadrà l'intero Consiglio.

TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 15 - Composizione e Poteri

15.1. La Società è amministrata da un Amministratore unico o, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, da un Consiglio di Amministrazione composto di 3 (tre) membri compreso il Presidente, secondo le determinazioni dell'assemblea ordinaria e nei limiti delle disposizioni di legge vigenti in materia, anche riguardanti le società a partecipazione pubblica.

15.2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio di amministrazione.

15.3. L'Amministratore Unico o i consiglieri durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

15.4. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio cesserà. Il Sindaco unico o il Collegio Sindacale compirà gli atti di ordinaria amministrazione fintanto che il Comune e gli altri soci non abbiano provveduto alla nomina degli amministratori di propria competenza ai sensi della legge 444/94. Analogamente si provvederà qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare l'Amministratore unico.

15.5. Nel rispetto degli indirizzi formulati dai Soci ai sensi degli artt. 25,26, 27 e 31, del presente Statuto e di quanto previsto all'art. 13, l'Organo Amministrativo è investito dei poteri per l'amministrazione della Società e più segnatamente ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea, fermo restando l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte di tutti i Soci da esercitarsi con le modalità di cui al presente statuto.

15.6. Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal regolamento attuativo DPR 30 novembre 2012, n. 251.

15.7. Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti di una società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate nel rispetto del limite di spesa

Nel caso in cui siano nominati uno o più amministratori il venir meno per qualsiasi causa anche di un solo amministratore, determinerà la decadenza anche degli altri.

Sia nell'ipotesi di sostituzione del Consigliere venuto meno, sia nell'ipotesi di nomina del nuovo organo amministrativo, spetterà ai soci, con propria decisione da assumersi a sensi dell'art. 9, 10 e 11 delle presenti norme provvedere in merito.

Art. 16

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione operante in modo collegiale, le decisioni dello stesso che si rendessero necessarie potranno essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 2475 ultimo comma C.C., inderogabilmente di competenza del Consiglio di Amministrazione quale organo collegiale.

Art. 17

Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei Consiglieri consenzienti;
- l'indicazione dei Consiglieri contrari o astenuti e, se del caso, la motivazione della loro determinazione;
- la sottoscrizione di tutti i consiglieri sia consenzienti, sia astenuti sia contrari.

La decisione si intenderà adottata con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

Art. 18

Nel caso in cui si opti per il consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione;
- le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i Consiglieri i quali entro i cinque giorni successivi alla ricezione dovranno far pervenire alla società apposita dichiarazione scritta in calce alla copia del documento ricevuto nel quale dovranno aver espresso il proprio voto e, se ritenuto opportuno, la relativa motivazione.

La mancata trasmissione nei termini di cui sopra alla società della propria determinazione da parte degli Amministratori equivale a voto contrario.

previsti per legge, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione di questa disposizione non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

Articolo 16 – Deleghe

16.1. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere tra i suoi componenti un vice Presidente. Tale incarico può essere conferito esclusivamente al fine di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

16.2. Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario che può non essere membro del Consiglio stesso; delle deliberazioni viene redatto processo verbale da trasciversi nel libro delle adunanze firmato dal Presidente e dal Segretario.

16.3. L'Organo Amministrativo può nominare un direttore generale determinandone competenze e poteri.

16.4. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme di legge in tema di società. La società limita ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta.

Articolo 17 - Convocazione e Presidenza

17.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Società o altrove, su convocazione del Presidente ovvero a seguito di richiesta di uno dei suoi componenti oppure quando ne sia fatta richiesta dal Sindaco unico o dal Collegio Sindacale.

17.2. La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata a.r. o telegramma, PEC, e-mail o telex o telefax, da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; Nei casi di urgenza, il suddetto termine è ridotto a 2 (due) giorni. Alla comunicazione provvedono coloro che ne hanno fatto richiesta se il Presidente non vi provvede entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione deve indicare gli argomenti da discutere, il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno. La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa se sono presenti e consenzienti tutti gli Amministratori.

17.3 In mancanza delle suddette formalità di convocazione il Consiglio di Amministrazione è

Le trasmissioni previste dal presente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo o sistema di comunicazione che consenta comunque il riscontro della spedizione e del ricevimento compresi fax e posta elettronica.

Le decisioni si intenderanno adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce per la trattazione delle materie di propria competenza, presso la sede sociale o in altro luogo purché in Italia quale verrà indicato nell'avviso di convocazione su richiesta del Presidente o dell'Amministratore più anziano in età.

La Convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nel caso di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno due giorni liberi prima a ciascun amministratore e a ciascun sindaco. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia a ciascuno consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, nonché sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio di amministrazione si considererà avvenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti ed in caso di parità di voti prevale quello di colui che presiede.

Il Consiglio può avvalersi dell'opera di un Segretario che potrà essere scelto anche al di fuori dei propri membri.

Le adunanze e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno constare da processi verbali redatti dal Segretario, e nei casi di legge dal Notaio.

Art. 20

Le risultanze delle decisioni degli amministratori, siano esse adottate con il sistema della consultazione scritta che del consenso espresso per iscritto che con delibera consiliare, anche se redatte da Notaio

validamente costituito quando siano presenti tutti i consiglieri e i sindaci.

17.4. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dove deve trovarsi anche il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

17.5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato; in mancanza dal consigliere più anziano d'età.

Articolo 18 - Deliberazioni

18.1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

18.2. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta degli amministratori presenti.

Art. 19 - Compensi e rimborso spese

19.1. L'Assemblea stabilisce i compensi e le indennità a favore dell'Amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione, secondo le previsioni della normativa vigente.

19.2. Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti sentito il parere del Sindaco unico o del Collegio Sindacale.

19.3. Ai componenti dell'Organo amministrativo spetta altresì il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni di ufficio.

19.4. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato agli amministratori.

Articolo 20 - Rappresentanza legale

20.1. La rappresentanza legale della Società in giudizio e per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Società spetta al vice Presidente, se nominato e, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, al consigliere più

dovranno essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art.21

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, qualunque sia la sua struttura, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione essendo ad esso demandato tutto ciò che per legge o dal presente statuto non sia inderogabilmente riservato alla decisione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione entro i limiti previsti dall'articolo 2381 del Codice Civile espressamente richiamato nella fattispecie, può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato determinandone i limiti della delega.

Art. 22

Compensi degli Amministratori

Agli amministratori oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni potrà essere corrisposta una indennità annua complessiva che verrà determinata dai soci in occasione della nomina o con apposita decisione, nei limiti previsti dalle vigenti normative.

Non potranno essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberate dopo lo svolgimento dell'attività.

Non potrà, altresì, essere corrisposto, ai componenti degli organi sociali, alcun trattamento di fine mandato.

TITOLO V

Rappresentanza legale e firma sociale

Art. 23

La rappresentanza legale e la firma sociale competono all'Amministratore Unico, ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato nei limiti della delega.

TITOLO VI

Organo di controllo o revisore

Art. 24

Dovrà sempre essere nominato un revisore od un organo di controllo che avrà tutti i poteri e i doveri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis Codice Civile.

Ad esso sono comunque applicabili gli articoli 2406 e 2407 del Codice Civile.

Nei casi consentiti dalla legge, l'Organo di controllo dovrà essere, di norma, monocratico.

Salvo il caso in cui sia stato nominato il revisore, i componenti dell'organo di controllo dovranno avere i

anziano in ordine di età. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

Qualora sia nominato un Amministratore unico la rappresentanza legale della Società spetta a quest'ultimo.

TITOLO V

**ORGANO DI CONTROLLO E
REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

Articolo 21 - Composizione e Nomina

21.1. L'Organo di controllo è costituito da un Sindaco unico o da un Collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, così nominato dall'assemblea.

21.2. La scelta dei sindaci da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal regolamento attuativo DPR 30 novembre 2012, n. 251.

21.3. I sindaci durano in carica tre esercizi.

requisiti previsti dalla Legge per eseguire il controllo legale dei conti e dovrà essere garantito l'equilibrio di genere in coerenza con quanto stabilito dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120.

TITOLO VII

Recesso ed esclusione Art. 25

Nei casi previsti dalla Legge e dalle presenti norme compete al socio il diritto di recesso.

L'intenzione del socio di esercitare il recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento che dovrà pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera da iscriversi nel Registro delle Imprese esso potrà essere esercitato entro il termine di trenta giorni decorrenti dal momento in cui il socio è venuto a conoscenza del fatto. La partecipazione del recedente non può essere ceduta.

Il recesso non può essere esercitato e, se esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

Salvo quanto sopra precisato la manifestazione di volontà di recedere pervenuta alla Società è irrevocabile.

I soci che recedono hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi del successivo articolo 27.

Art. 26

Ad eccezione del caso di società partecipata esclusivamente da due soggetti, ipotesi in cui l'esclusione potrà essere pronunciata esclusivamente dall'Autorità Giudiziaria su istanza di parte, con decisione dei soci da assumersi con uno dei metodi previsti dalle presenti norme con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale escluso dal computo la quota di partecipazione del socio escludendo può essere escluso per giusta causa il socio che:

- 1) sia dichiarato interdetto o inabilitato con decisione definitiva;
- 2) sia sottoposto a procedure concorsuali;
- 3) operi direttamente o attraverso società controllata senza il consenso degli altri soci in concorrenza con la società;
- 4) non abbia ottenuto il gradimento di cui all'articolo 7 ultimo comma delle presenti norme.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi

21.4. L'Assemblea ordinaria stabilisce i compensi e le indennità. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai membri dell'organo di controllo.

Articolo 22 - Revisione legale dei conti

22.1. La revisione legale dei conti può essere affidata al Sindaco unico o al Collegio Sindacale, ove nominato. L'Assemblea può affidare tale attività ad un Revisore contabile o ad una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro

trenta giorni dalla notifica salvo opposizione avanti l'Autorità Giudiziaria competente per territorio.

Al socio escluso compete la liquidazione della quota determinata secondo quanto previsto all'articolo 27 delle presenti norme.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di liquidazione della quota del socio escluso mediante riduzione del capitale sociale.

Art. 27

I soci receduti od esclusi hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale. Esso sarà a tal fine determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento del recesso o dell'esclusione, in particolare della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali posseduti e di ogni altra circostanza normalmente considerata per la determinazione del valore di partecipazioni societarie. In caso di disaccordo sulla determinazione del valore lo stesso sarà determinato con relazione giurata da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, ad istanza della parte più diligente. Il rimborso della partecipazione deve essere effettuata entro centoottanta giorni dalla comunicazione di recesso e/o di esclusione.

Nei limiti di quanto disposto dall'articolo 5 ,il rimborso potrà altresì avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alla partecipazione di ciascuno o, nel caso in cui alcuno rinunzi, anche in modo non proporzionale, ovvero da un terzo concordemente individuato dai soci stessi. Al fine di cui sopra l'organo amministrativo dovrà offrire a tutti i soci l'acquisto della partecipazione del recedente o dell'escluso.

Il rimborso potrà altresì avvenire mediante utilizzo di riserve disponibili e nella sola ipotesi di recesso anche mediante riduzione del capitale sociale.

TITOLO VIII Bilancio Utili

Art. 28

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Gli utili netti di bilancio dedotto il 5% (cinque per cento) destinato a fondo di riserva legale sino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione o destinati a riserva giusta le decisioni dei soci.

TITOLO VI

BILANCIO E RELAZIONI - CONTROLLO ANALOGO

Articolo 23 - Esercizio Sociale

23.1. Gli esercizi sociali si aprono il 1° (primo) gennaio e si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

23.2. Alla chiusura di ogni esercizio, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea dei soci.

Articolo 24 - Ripartizione degli Utili

Il bilancio di esercizio dovrà essere approvato con decisione dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società il termine di cui sopra potrà essere maggiore, ma comunque non superiore a centoottanta giorni: in questo caso gli amministratori segnaleranno nella loro relazione o nella nota integrativa le ragioni della dilazione.

Art. 29

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luogo e termine stabiliti dall'Organo Amministrativo. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della società.

Art. 30

Nei modi e termini di legge potranno essere richiesti ai soci finanziamenti.

I finanziamenti fatti dai soci alla società non sono produttivi di interessi.

Il rimborso dei finanziamenti ai soci è disciplinato dall'articolo 2467 del Codice Civile.

A sensi dell'art. 88 T.U. 22 Dicembre 1986 n. 917 come modificato dal D. Lgs. 12 Dicembre 2003 n. 344 non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale dai soci né la rinuncia da parte dei soci a crediti derivanti da precedenti finanziamenti.

TITOLO IX

Titoli di debito Art. 31

Con deliberazione assembleare da assumersi con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo potranno essere emessi nei modi e termini di legge titoli di debito.

TITOLO X

ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO – INDIRIZZI STRATEGICI E GESTIONALI

Art. 32

La società indica la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento esercitato dal Comune di Genova negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso l'apposita sezione del registro delle imprese.

Il Comune di Genova esercita un controllo mediante apposita struttura designata dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Genova. La società adotta procedure di pianificazione pluriennale, previsione annuale, consuntivazione secondo tempi coerenti con le esigenze degli strumenti di programmazione finanziaria del Comune stesso e fornisce la

24.1. Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti nel modo e nell'ordine seguente:

a) una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) è assegnata alla riserva legale fino al limite di legge,

b) il residuo è ripartito secondo la destinazione deliberata dell'Assemblea.

24.2. Il pagamento degli utili distribuiti è effettuato presso le casse designate dall'Assemblea ed entro il termine che viene annualmente fissato dall'organo stesso.

24.3. Gli utili distribuiti non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, sono prescritti a favore della Società.

Articolo 25 - Relazione Previsionale Aziendale

25.1. L'Organo Amministrativo, entro il 15 ottobre di ciascun anno, predispone ed invia ai Soci la Relazione Previsionale sull'attività della Società contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo (almeno triennale) della Società stessa, indicando gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società, secondo parametri qualitativi e quantitativi, in conformità ai disciplinari di esecuzione delle attività affidate dagli Enti pubblici soci ed all'art. 30 lettera d).

25.2. La Relazione Previsionale Aziendale contiene:

a) il piano industriale o piano strategico relativo alla programmazione societaria in tema di performance attese e organizzative di validità triennale;

b) una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;

c) il budget annuale espresso in termini di conto economico, stato patrimoniale, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi anche in relazione agli obiettivi di cui alla lettera b);

d) una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che gravano sulle risorse umane utilizzate o che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da eventuali contenziosi;

e) il piano annuale delle assunzioni (da effettuarsi secondo quanto previsto dalla normativa vigente) per l'anno successivo corredato da un'analisi dello sviluppo della società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi di personale che dia evidenza dei passaggi di livello, dell'eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza, del salario

documentazione e/o ogni altra informazione idonea nel rispetto degli obblighi di cui al Regolamento sui controlli delle società partecipate del Comune di Genova e le relative linee guida.

Art. 33

Il Consiglio Comunale, con il Documento Unico di programma- zione (DUP), di cui all'articolo 170 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii., definisce preventivamente gli indirizzi strategici e gestionali a cui la società deve tendere nell'arco temporale del triennio.

Art. 34

Per la definizione degli indirizzi di cui all'articolo 33, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione trasmette, entro il 15 ottobre di ogni anno, la Relazione Previsionale Aziendale.

La Relazione Previsionale Aziendale contiene:

- a) il piano industriale o piano strategico relativo alla programmazione societaria in tema di performance attese e organizzative di validità triennale;
- b) una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;
- c) il budget annuale espresso in termini di conto economico, stato patrimoniale, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi anche in relazione agli obiettivi di cui alla lettera b);
- d) una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che gravano sulle risorse umane utilizzate ovvero che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da contenziosi;
- e) il piano annuale delle assunzioni articolato su base triennale e corredato di un'analisi dello sviluppo della società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi del personale che dia evidenza dei passaggi di livello, dell' eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza, del salario accessorio inteso come superminimi, assegni ad personam, fringe benefits e straordinari, anche al fine di alimentare la banca dati di cui all'articolo 8 [del Regolamento sui controlli delle società partecipate del Comune di Genova];
- f) il piano annuale degli acquisti.

accessorio inteso come superminimi, assegni ad personam, fringe benefits e straordinari, anche al fine di alimentare la banca dati relativa al personale, al loro reclutamento e all'eventuale conferimento di incarichi ai dipendenti;

f) il piano annuale degli acquisti.

25.3. Fermo quanto sopra, il Comune di Genova esercita il controllo mediante l'apposita struttura designata dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Genova.

25.4. Allo scopo di facilitare l'esercizio delle funzioni di indirizzo, la vigilanza ed il controllo, la Società adotta procedure di pianificazione pluriennale e previsione annuale secondo tempi coerenti con le esigenze degli strumenti di programmazione finanziaria del Comune di Genova e degli altri soci pubblici e nel rispetto degli obblighi di cui al Regolamento sui controlli delle Società Partecipate dal Comune di Genova, che si considera espressamente richiamato nel presente Statuto.

Articolo 26 - Approvazione della Relazione Previsionale Aziendale

26.1. L'assemblea dei soci, in prima convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno due terzi del capitale sociale ed in seconda convocazione con le maggioranze di legge, approva i piani, gli obiettivi e le operazioni contemplate nella relazione previsionale, autorizzando l'Organo Amministrativo ad adottare i provvedimenti conseguenti nei limiti di spesa in essa previsti.

26.2. L'Organo Amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile, illustra le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale annuale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto a quanto preventivato.

Articolo 27 - Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi ed obiettivi strategici e sul mantenimento degli equilibri finanziari

27.1. Successivamente alla conclusione del primo semestre di ciascun anno l'Organo Amministrativo trasmette al Comune di Genova ed agli altri soci pubblici una relazione scritta sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati e degli eventuali scostamenti affinché i Soci assumano le eventuali azioni correttive.

27.2. La relazione all'uopo predisposta dall'Organo amministrativo si compone di un documento di rendicontazione riguardante i dati economici,

<p style="text-align: center;">Art. 35</p> <p>La società sulla base degli indirizzi strategici e gestionali approvati nel Documento Unico di Programmazione (DUP), approva il Piano Operativo Aziendale (POA) contenente gli obiettivi specifici assegnati alla dirigenza e al personale, nel termine di sessanta giorni dall'approvazione dei documenti previsionali e programmatici del Comune di Genova relativi allo stesso esercizio.</p> <p>Il Piano Operativo Aziendale è il documento che riporta la declinazione degli indirizzi strategici e gestionali del DUP in obiettivi operativi, assegnati ai dirigenti aziendali ed individuati secondo i diversi aspetti:</p> <p>a) economico - patrimoniali; b) organizzativo - gestionali; c) qualità dei servizi e prestazioni aziendali.</p> <p style="text-align: center;">Art. 36</p> <p>La struttura comunale dedicata al controllo supporta la Giunta e il Consiglio Comunale nelle attività di verifica sullo stato di attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 33.</p> <p style="text-align: center;">Art. 37</p> <p>La società relaziona sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e gestionali assegnati nell'anno e degli eventuali scostamenti affinché l'Amministrazione comunale assuma le necessarie azioni correttive nel rispetto dei tempi previsti per la deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'art. 193 del D. Lgs. 267/2000.</p> <p>La relazione si compone di un documento di rendicontazione riguardante i dati economici, patrimoniali e finanziari e le operazioni concluse con finalità di controllo strategico.</p> <p>L'organo consiliare con deliberazione di cui all'articolo 193 del D.Lgs. 267/2000, concernente la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi</p>	<p>patrimoniali e finanziari e le operazioni concluse con le finalità di controllo strategico.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 28 - Principali obblighi di informazione e segnalazione</p> <p>28.1. Il sindaco unico o il Presidente del Collegio Sindacale invia al socio Comune di Genova ed agli altri soci pubblici, almeno quindici giorni prima e in occasione di assemblee di soci che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario o strategico, un proprio parere a corredo di una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base dell'operazione proposta.</p> <p>28.2. Gli Organi sociali si impegnano al rispetto delle scadenze indicate dagli Articoli 25, 27, 28 e 29 del presente Statuto al fine di garantire al socio Comune di Genova ed agli altri soci pubblici i tempi necessari per l'approvazione dei documenti di programmazione e consuntivazione economico - finanziaria previsti dal D.lgs. 267 del 2000 o di eventuali ulteriori obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 29 - Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici</p> <p>29.1. Entro i termini stabiliti dai soci con i rispettivi Regolamenti sulle società partecipate, l'Organo amministrativo predispone una relazione finale sullo stato di attuazione degli obblighi strategici assegnati dal Comune di Genova e dagli altri soci e sulle risultanze di preconsuntivo della gestione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 30 - Controllo analogo</p> <p>30.1. Gli Enti soci esercitano sulla Società il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative nelle seguenti forme e modalità:</p> <p>a. mediante la maggioranza qualificata prevista dall'art. 26 per l'approvazione, in prima convocazione, della Relazione Previsionale da parte dell'assemblea dei soci; b. tramite l'esame e l'approvazione in Assemblea della relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi ed obiettivi strategici di cui all'art. 27 c. mediante le decisioni riservate all'assemblea dei soci ai sensi dei precedenti artt. 13 e 26; d. mediante la definizione unilaterale dei disciplinari di esecuzione dei servizi affidati di cui all'art. 4, effettuata in conformità alle discipline di settore ed ai provvedimenti amministrativi adottati dagli enti affidanti. In particolare detti disciplinari dovranno contenere regole e strumenti che, unitamente alle disposizioni del presente statuto, assicurino in concreto agli Enti soci un controllo ed una interazione</p>
--	---

e la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio, provvede ad effettuare per ciascuna società controllata la ricognizione sullo stato di attuazione degli indirizzi strategici di cui all'articolo 33 del presente Statuto e dà atto del permanere delle condizioni di solidità economico-patrimoniali in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente.

con le Società analoghi a quelli esercitati sui propri servizi e strutture, capaci quindi di controllare puntualmente e con immediatezza le scelte gestionali e l'operatività della medesima Società.

30.2. La Società, anche al fine di rendere effettivo il controllo analogo dei Soci, si impegna a consentire ai Soci stessi l'esercizio di poteri ispettivi e a garantire l'accesso agli stessi a documenti e informazioni connessi agli incarichi affidati, nonché a fornire le seguenti informative:

- comunicazione con cadenza annuale del fatturato relativo agli affidamenti di attività ricevuti da ogni singolo Ente socio, al cui servizio la Società opera;
- trasmissione preventiva dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci, con potere propositivo dei Soci, in merito a specifici argomenti da inserire all'ordine del giorno; particolare rilievo assume in tale ambito la trasmissione, almeno 15 giorni prima della convocazione relativa all'Assemblea dei Soci, del progetto di bilancio della società ai fini dell'esercizio del controllo da parte di soci sullo stesso;
- il progetto di bilancio è corredato dalla Relazione sul governo societario di cui all'art. 31;
- trasmissione, entro 30 giorni dall'approvazione, del Bilancio corredato dalla Relazione sul governo societario, dalle relazioni dell'Organo Amministrativo, del Sindaco unico o del Collegio Sindacale e/o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti e dal verbale di approvazione dell'Assemblea.

30.3. In ogni caso, gli organi amministrativi e le strutture degli Enti soci preposte al controllo sull'attività della Società hanno diritto di richiedere ed ottenere informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla medesima società. In particolare possono richiedere ed ottenere report ed analisi da parte dell'ufficio controllo interno della Società su specifici aspetti ed attività.

Articolo 31 - Relazione sul governo societario

31.1. La società nella Relazione annuale sul governo societario evidenzia, in conformità alla normativa vigente in materia di società a controllo pubblico, gli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale predisposti e gli strumenti di governo societario adottati o la ragione della loro non adozione. Tale relazione dovrà essere pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio.

31.2. La società indica nella Relazione annuale sul governo societario gli strumenti e gli interventi adottati in tema di:

- * conformità dell'attività societaria alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia

TITOLO XI

Scioglimento e liquidazione Art. 38

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, i soci con delibera assembleare costituente modifica del presente atto costitutivo delibereranno le modalità della liquidazione e nomineranno uno o più liquidatori determinandone i poteri.

TITOLO XII

Disposizioni Generali Art. 39

Per quanto non espressamente contemplato nei presenti patti si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

In assenza del libro soci e/o in relazione al disposto delle inderogabili norme di legge, tutti i riferimenti del presente Statuto all'iscrizione nel libro dei soci, devono intendersi sostituiti con il deposito presso il competente registro delle imprese.

di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale, per quanto applicabile, con l'approvazione di specifici regolamenti interni;

* controllo interno, con particolare riferimento alla regolarità ed efficienza della gestione, con la strutturazione di un ufficio interno adeguato tenuto conto delle dimensioni e complessità dell'impresa;

* codici di condotta od etici propri od adesione a codici di condotta collettiva aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

* programmi di responsabilità sociale dell'impresa in conformità alle raccomandazioni dell'Unione Europea.

31.3. La relazione annuale sul governo societario da conto dell'attivazione e dei risultati raggiunti nel corso dell'esercizio di riferimento attraverso gli strumenti indicati nelle precedenti lettere.

31.4. La relazione è presentata dall'organo amministrativo all'assemblea dei soci per la sua approvazione.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 32 - Scioglimento

32.1. In caso di scioglimento della Società in qualsiasi tempo o per qualsiasi causa, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

Articolo 33 - Foro competente

33.1. Foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra i soci, tra soci e società, tra amministratori e società e tra amministratori e soci, attinente all'interpretazione e/o all'esecuzione e/ o all'adempimento od inadempimento del presente Statuto è quello di Genova.



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
185 0 0 N. 2019-DL-330 DEL 13/08/2019 AD OGGETTO:
BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L. – NUOVO STATUTO SOCIALE -
APPROVAZIONE**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

13/08/2019

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Lidia Bocca